



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

MANUTENZIONE EDIFICI UNIVERSITARI
CAPITOLATO SPECIALE

Capitolato Speciale

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 54 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

ACCORDO QUADRO
PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI DELLA
SEDE DI CAGLIARI



PROGETTAZIONE
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Pillai

INDICE

PREMESSA

DEFINIZIONI

PARTE I CARATTERI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro

Art. 2 Durata dell'Accordo Quadro

Art. 3 Quantitativo massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro

Art. 4 Documenti che fanno parte dell'Accordo e disposizioni di legge

PARTE II CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE

Art. 5 Categorie di qualificazione e ammontare

PARTE III AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 6 criterio di aggiudicazione dell'accordo quadro

Art. 7 Cauzione provvisoria

Art. 8 Cauzione definitiva

Art. 9 Riduzione delle garanzie

Art. 10 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

PARTE IV APPALTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 11 Oggetto degli appalti specifici

Art. 12 Direzione dei Lavori

Art. 13 Modalità di ordinazione dei lavori

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione

Art. 15 Consegna e inizio dei lavori

Art. 16 Proroghe dei singoli contratti d'appalto

Art. 17 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Art. 18 Verifica di regolare esecuzione dei lavori

PARTE V SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Premessa

Art. 19 Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi

Art. 20 Manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva

Art. 21 Modalità di esecuzione di ogni lavorazione

Art. 22 Forma e principali dimensioni delle opere

Art. 23 Criteri ambientali minimi

Art. 24 Gestione dei rifiuti

PARTE VI DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 25 Subappalto

Art. 26 Responsabilità in materia di subappalto

Art. 27 Pagamento dei subappaltatori

Art. 28 Tracciabilità dei pagamenti

PARTE VII DISCIPLINA ECONOMICA, PAGAMENTI E PENALI

Art. 29 Anticipazione

Art. 30 Pagamenti

Art. 31 Penali per ritardo

PARTE VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 32 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Art. 33 Piano operativo di sicurezza

Art. 34 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Art. 35 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

PARTE IX REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 36 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, Direttore Tecnico di cantiere e personale addetto ai lavori.

Art. 37 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Art. 38 Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario

Art. 39 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

PARTE X ESECUZIONE E MANODOPERA

Art. 40 Certificazione di regolare esecuzione

Art. 41 Programma esecutivo dei lavori e modalità di esecuzione

Art. 42 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Art. 43 Lavoro notturno, festivo e reperibilità

Art. 44 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

PARTE XI LAVORAZIONI, MATERIALI E TRASPORTI

Art. 45 Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione

Art. 46 Requisiti dei materiali e componenti - Norme generali

PARTE XII INTERPRETAZIONE, CONTRATTI COLLETTIVI, CONTROVERSIE

Art. 47 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 48 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 49 Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 50 Accordo bonario

Art. 51 Definizione delle controversie

PREMESSA

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l'esecuzione di lavori di manutenzione entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE/ATENEIO/UNIVERSITA': l'Università degli Studi di Cagliari;
- b) AGGIUDICATARIO/APPALTATORE/ESECUTORE/OPERATORE/CONTRAENTE/CONTROPARTE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche riunite o consorziate, incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il committente e il contraente Esecutore per la realizzazione delle attività ivi indicate;
- i) IMPORTO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO: la somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell'Accordo Quadro
- e) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell'offerta formulata dall'Operatore:
 - ai fini della contabilizzazione dei lavori;
 - ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
 - ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro.
- f) CODICE: il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2006), come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017 e da s.m.i.;
- g) REGOLAMENTO: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) e s.m.i., relativamente alle disposizioni che restano in vigore nel periodo transitorio di vigenza del Codice, nelle more dei provvedimenti previsti dal nuovo Codice;
- h) DM 49: DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» (G.U. 15-5-2018 Serie generale - n. 111);
- i) Linee Guida: atti emanati dall'ANAC secondo le disposizioni del Codice, finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell'affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso.;
- l) TESTO UNICO SICUREZZA: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- m) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall'art. 100 del D. Lvo 81/2008 e dall'art. 39 del

DPR 207/2010;

n) CAPITOLATO GENERALE: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 recante Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 131 del 7 giugno 2000) relativamente alle disposizioni ancora in vigore;

o) PATTO DI INTEGRITA': il documento adottato dall'Università degli Studi di Cagliari con delibera n. 96/16C del 29 giugno 2016, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

p) DIROPP: Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell'Ateneo preposta alla gestione tecnico-contabile-amministrativa del contratto;

q) ORDINE DI LAVORO: Il documento trasmesso dal Direttore dei lavori con le modalità ritenute idonee, principalmente in via telematica, contenente l'indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, le specifiche tecniche, grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto nonché i termini per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'ordine di lavoro;

r) CONTRATTO D'APPALTO: il precedente Ordine di Lavoro controfirmato dall'appaltatore per accettazione e ritrasmesso alla Stazione Appaltante.

s) DIREZIONE LAVORI O DL: la struttura della quale l'Amministrazione si avvale per la gestione e il controllo dei lavori;

t) RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto chiamato a svolgere le funzioni indicate dal testo unico sicurezza. Coincide con il Responsabile del procedimento;

PARTE I CARATTERI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1. Oggetto dell'Accordo Quadro

L'oggetto dell'Accordo Quadro comprende i lavori di manutenzione di tipo edile ed impiantistico da eseguirsi presso le strutture universitarie dislocate nella sede di Cagliari. Gli interventi previsti saranno attuati come descritto all'Art. 21 "Modalità di esecuzione di ogni lavorazione" e riguardano l'esecuzione di opere tese a rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti del manufatto nonché la realizzazione di interventi tesi a mantenere efficiente il manufatto edile, senza alterare i volumi e le superfici complessive delle singole unità immobiliari e/o modificare la destinazione d'uso principale.

Sono assegnati all'Aggiudicatario specifici appalti volti all'esecuzione di singoli interventi di manutenzione, che nel tempo (della durata dell'accordo quadro) dovessero rendersi necessari per garantire l'efficienza funzionale (dal punto di vista edile ed impiantistico) degli edifici.

Gli interventi di tipo impiantistico sono rivolti principalmente al rinnovamento, potenziamento e alla implementazione degli impianti, nonché alla manutenzione

Art. 2 Durata dell'Accordo Quadro

L'accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico Aggiudicatario ha una durata temporale di quattro anni decorrenti dalla data della stipula. La durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica). In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Accordo potrà risolversi anticipatamente, a seguito dell'esaurimento dello stanziamento economico stabilito come quantitativo massimo del medesimo Accordo, Tale condizione si

potrà raggiungere in seguito all'assegnazione di ordinativi di lavoro il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro. L'Accordo potrà altresì risolversi anticipatamente senza la spendita di tutte le risorse disponibili, laddove vi siano differenti esigenze della Stazione appaltante. In quest'ultimo caso nulla è dovuto all'impresa aggiudicataria anche qualora non siano stati sottoscritti contratti di appalto per un importo complessivo inferiore ai 4/5 del valore dell'Accordo al netto dello sconto applicato in fase di gara.

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti singoli appalti affidati prima dello scadere del termine sopra indicato, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

L'esecuzione dell'Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente nel verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 3 Quantitativo massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro

Gli importi indicati nel presente articolato si intendono al netto dell'IVA di legge.

Il quantitativo massimo, rappresentato dalla somma degli importi degli ordinativi di lavoro che verranno assegnati nei quattro anni in virtù dell'Accordo Quadro medesimo è di totali euro 1.480.409,84 (unmilionequattrocentottantamilaquattrocentonove/84) di cui € 1.440.409,84 (unmilionequattrocentoquarantamilaquattrocentonove/84) a base d'asta (comprensivi di € 497.417,70 per costo della mano d'opera) e € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà computato di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, all'interno dei singoli ordinativi di lavoro.

Art. 4 Documenti che fanno parte dell'Accordo e disposizioni di legge

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo:

- a) Il presente Capitolato Speciale;
- b) l'elenco prezzi della regione autonoma della Sardegna ultima edizione, che si intende richiamato (anche se non materialmente allegato);
- c) le polizze di garanzia;
- d) il D.M. n. 145/00 per le parti vigenti.

Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

- b) i piani di sicurezza predisposti all'occorrenza per i singoli appalti esecutivi dell'Accordo.

L'accordo è assoggettato alle leggi vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) al Codice;
- b) al D.M. 49;
- b) alle Linee Guida;
- c) al Testo unico sicurezza.

PARTE II CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE

Art. 5 Categorie di qualificazione e ammontare

L'ammontare complessivo dell'accordo, come sopra indicato, è ripartito nelle due categorie di opere OG1 (Edifici civili e industriali), ascrivibili al cpv 45262522 (Lavori Edili) e OG11 (impianti tecnologici), ascrivibili al cpv 453000000-0 (Lavori di installazione di impianti in edifici), così come riportato nella tabella seguente:

Lavorazioni	Importo Euro	Di cui per oneri della sicurezza Euro	Incidenza costo della manodopera
Opere edili (OG1)	1.184.327,87	35.529,80	35% (euro 414.514,75)
Impianti (OG11)	296.081,97	4.470,20	28% (euro 82.902,95)
Totale	1.480.409.84	40.000.00	497.417.70

Le parti di lavoro appartenenti alla categoria OG11 scorporabile, sono per legge a qualificazione obbligatoria. Pertanto, ai sensi della vigente normativa sugli appalti, a scelta, possono essere realizzate dall'appaltatore che sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, oppure da un'impresa mandante (alle condizioni di legge) o subappaltate nella misura massima del 30% della stessa categoria a operatore economico in possesso dei requisiti, fermo restando che il rimanente 70% deve essere eseguito dall'appaltatore, singolo o raggruppato, in possesso dei relativi requisiti.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti d'appalto, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore sull'Elenco Prezzi in fase di gara.

Trattandosi di Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero e l'entità degli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti) gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità dell'Amministrazione.

Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al testo unico sicurezza.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

PARTE III AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente è quello del ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari a base d'asta, costituito dal prezzario della regione Sardegna di riferimento, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del codice, qualora sia ammesso un numero di offerte pari o superiore a dieci. Il medesimo ribasso verrà altresì applicato per le voci non contemplate nel prezzario regionale,

come i nuovi prezzi.

L'attività di manutenzione sarà quindi compensata "a misura", sulla base delle prestazioni effettivamente erogate valutate in conformità al presente capitolato, al netto del ribasso offerto dichiarato dall'Aggiudicatario nella procedura di Accordo Quadro.

Art. 7 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, comm 1 ss. del Codice, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%, con le modalità e alle condizioni di cui agli atti di gara, sulla base della scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. MISE 19.01.2018, n. 31

Art. 8 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. MISE 19.01.2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Per l'ammontare residuo del 20% (venti per cento) la garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 9 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria con funzione di cauzione definitiva sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO9000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

2. Si applica la riduzione del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

3. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

4. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

7. In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento.

8. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Art. 10 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza

assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore alla somma degli importi così definiti:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto incrementato dell'IVA

partita 2) per le opere preesistenti: Euro 300.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 20.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alla categoria secondaria, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

PARTE IV APPALTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 11 Oggetto degli appalti specifici

Oggetto degli appalti specifici basati sull'Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione nella richiesta d'offerta, quanto nel seguito indicato: esecuzione di lavori manutentivi edilizi di media e grande portata – che possono anche comportare una preliminare attività di progettazione, riguardanti il mantenimento e/o il ripristino della normale funzionalità e sicurezza dei complessi edilizi in uso presso l'Ateneo nella sede di Cagliari, con particolare riguardo alle strutture e ai complementi di struttura. agli impianti e a tutte le pertinenze esterne quali piazzali, aree a parcheggio e a verde. In generale opere di manutenzione edili e impiantistiche classificabili nelle categorie **OG1** e **OG11**.

Art. 12 Direzione dei Lavori

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione, trattandosi di lavori di manutenzione, nomina un proprio Direttore dei Lavori che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le fasi degli interventi, dall'invio delle richieste alla stipula dell'appalto specifico sino al controllo finale dell'operato.

I recapiti della D.L. (telefono, e-mail) saranno comunicati all'Esecutore per le relative comunicazioni.

L'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà a sua volta provvedere a designare una propria sede operativa nel comune di Cagliari, dotata di persone qualificate (presidio minimo di due persone tra cui un referente tecnico dotato di adeguata formazione ed esperienza) volta ad intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste manutentive provenienti dall'Amministrazione. L'Aggiudicatario, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa (indirizzo, telefoni, pec ed e mail), i nominativi delle persone di cui sopra, del Direttore Tecnico e del suo sostituto (per entrambi dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali).

Il Direttore tecnico e il suo sostituto designati dall'Aggiudicatario, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Art. 13 Modalità di ordinazione dei lavori

Il contratto è stipulato interamente "a misura" (art. 3, comma1, lett. eeee) del Codice) ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Per gli interventi di manutenzione saranno posti in essere con l'aggiudicatario contratti d'appalto anche nella forma di specifici ordinativi regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro. Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si intende pertanto da applicare a tutti i prezzi unitari desumibili dall'Elenco prezzi, e ai nuovi prezzi che si rendesse necessario definire e concordare.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

L'ordine di lavoro contiene una richiesta di intervento che sarà compilata e trasmessa dalla D.L. all'Aggiudicatario tramite email, pec o in forma cartacea. All'interno della richiesta saranno indicati i seguenti dati minimi necessari all'operatore economico per individuare l'intervento o gli interventi da realizzare:

- la data della richiesta di intervento;
- la tipologia dell'intervento da effettuare;
- la descrizione del lavoro;
- il riferimento alla localizzazione fisica (es. cod. edificio, piano, locale);
- il tempo utile di esecuzione, tenendo conto della tipologia ed entità del singolo intervento da svolgere (pronto intervento, urgente, programmabile, etc.);
- eventuali riferimenti ad allegati (lay-out, planimetrie costruttive, relazione, etc.)

L'esecutore, ricevuta la richiesta di intervento, nel caso in cui si tratti di lavori eseguibili a medio e a lungo termine (non urgenti), comunicherà l'accettazione alla D.L..

Con l'accettazione si intende perfezionato l'ordinativo a cura di entrambe le parti.

In ogni caso l'inoltro degli ordini di lavoro e la successiva esecuzione degli stessi da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Nel caso di interventi in somma urgenza ed urgenti, l'attività verrà regolarizzata a consuntivo.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione

Il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipenderà dalla tipologia dell'intervento stesso e sarà indicata dalla D.L. sull'ordinativo.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività manutentive previste all'interno di uno specifico ordinativo, l'appaltatore informerà per iscritto la direzione dei lavori, che entro cinque giorni procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale di ultimazione (da stilare per ciascun contratto).

Art. 15 Consegna e inizio dei lavori

La consegna formale dei lavori di manutenzione oggetto di ciascun contratto esecutivo dell'accordo quadro, avverrà, di regola, mediante apposito verbale. Trattandosi di un Accordo per la manutenzione nel quale gli interventi non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli resi necessari secondo le necessità dell'Amministrazione in un determinato arco di tempo, per ogni intervento verrà data comunicazione all'operatore economico, anche via mail, con specificazione se trattasi di intervento urgente o non urgente, mediante emissione di un ordinativo di lavoro nel quale saranno specificati i termini e le modalità qualitative e quantitative di carattere tecnico ed economico.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data del relativo verbale di consegna, nel caso di lavori di somma urgenza, dalla data dell'avvenuta comunicazione od invio della richiesta di intervento.

Art. 16 Proroghe dei singoli contratti d'appalto

1. Qualora l'esecutore non riesca ad ultimare il lavoro nel termine stabilito per cause non a lui imputabili può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, una proroga alla Direzione-Lavori.

2. La proroga è concessa o negata entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; trova altresì applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori e dal Rup

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'appaltatore.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'esecutore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione.

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..

6. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

8. Per le sospensioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18 Verifica di regolare esecuzione dei lavori

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento, accerta la effettiva ultimazione e ne verifica la regolare esecuzione.

2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.

3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate, verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.

4. La liquidazione delle singole fatture costituisce controllo della regolarità tecnica e contabile dei contratti ad essa riferiti.

PARTE V SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Premessa

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano nel seguito le principali prestazioni esigibili all'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro:

- la manutenzione di natura edile ed impiantistica da eseguirsi presso gli edifici Universitari della sede di Cagliari a seguito delle richieste dell'Amministrazione meglio descritte nel seguito;
- lavori di pronto intervento (in somma urgenza ed in urgenza) potenzialmente esigibili

in tutte le ore della giornata (h24);

- la rendicontazione degli interventi eseguiti all'interno di ciascun appalto stipulato nell'ambito dell'accordo quadro: l'esecutore dovrà presentare un rapporto di lavoro o consuntivo per ogni singolo intervento indicante lo specifico contratto in cui l'intervento ricade, la descrizione dell'intervento, l'ubicazione delle prestazioni eseguite ed i singoli importi divisi rispettivamente per lavori a misura, per prestazioni di sola manodopera (se preventivamente autorizzate dalla D.L. e nei limiti consentiti) e per provviste e/o materiali eventualmente occorsi e non previsti in tariffa. Ogni rendicontazione dovrà permettere di individuare l'edificio, il piano, la struttura dell'Amministrazione e la tipologia dell'intervento in merito al quale il medesimo è stato eseguito, al fine di poter utilizzare tale reportistica anche per eventuali indagini statistiche. La rendicontazione specifica di ciascun intervento dovrà far parte, al termine di ciascun contratto, di una rendicontazione complessiva. La rendicontazione dei lavori eseguiti dovrà, su richiesta dalla S.A., essere fornita su formato elettronico leggibile (formato di scambio) dai principali software di contabilità dei LL.PP. secondo le specifiche fornite dalla D.L..

Infine, tali rendicontazioni, se richiesto dalla D.L., dovranno essere corredate da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell'appaltatore e descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati: disegno costruttivo o as built, foto, etc.). Tali rapporti dovranno essere sottoscritti dall'appaltatore e visti dalla Direzione Lavori.

Art. 19 Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi

L'elenco delle lavorazioni e dei materiali è indicato nell'Allegato "Elenco prezzi" (riferimento Prezzario LL.PP. della Regione Sardegna vigente al momento dell'indizione della procedura di gara) che costituirà parte integrante ed essenziale dell'accordo quadro e dei singoli contratti d'appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'ordine di lavoro.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; per il presente AQ trova applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

In generale le attività di manutenzione di tipo edile ed impiantistico che potranno essere oggetto di singoli appalti specifici dovranno svolgersi secondo modalità che dipendono anche dalla tempistica connessa alla tipologia dell'intervento richiesto, sempre secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. Infatti, in funzione dell'urgenza di un'attività manutentiva, la Direzione Lavori incaricata, potrà richiedere le seguenti tipologie di intervento di cui agli articoli che seguono.

Art. 20 Manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva

Tale tipologia di manutenzione è quella relativa agli interventi da effettuare immediatamente a seguito di un guasto o mal funzionamento: da tale tipologia di intervento possono scaturire, a seconda dell'urgenza richiesta, un pronto intervento da eseguirsi entro un'ora dalla chiamata oppure un intervento a breve termine da eseguirsi entro le 24 ore come meglio descritto nel seguito.

Per entrambe le suddette tipologie di intervento (di somma urgenza ed urgenti), le attività verranno regolarizzate e contabilizzate a consuntivo.

Per maggior chiarezza si descrivono qui di seguito i lavori classificabili in pronto intervento o di somma urgenza e quelli urgenti o da eseguire nel breve termine.

Lavori di pronto intervento o di somma urgenza

Sono considerati lavori di pronto intervento tutte quelle opere di manutenzione che si rendono necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere di riparazione che richiedono l'intervento entro un'ora dalla richiesta, anche telefonica, trasmessa all'esecutore (anche in orari extra lavorativi: serali- notturni-pre-festivi e festivi).

L'intervento, in tal caso, dovrà prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro, ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare l'interruzione dei servizi erogati all'interno dell'Università, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive attività dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite la Direzione dei Lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine.

Nei casi di somma urgenza sarà l'appaltatore, con la propria organizzazione, che dovrà garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di più interventi, dove per "organizzazione" si intende la capacità dell'appaltatore di eseguire con mano d'opera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, l'esecuzione contemporanea di più opere, nei tempi prefissati dalla Direzione Lavori, come meglio specificato all'interno del presente Capitolato.

L'esecutore sarà ritenuto pertanto responsabile per ogni danno derivante all'Amministrazione per la mancata tempestività degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell'adottare provvedimenti volti ad evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell'intervento.

Resta ben inteso che la concomitanza di uno o più interventi da eseguire in nessun modo giustifica eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori ordinati dalla D.L. L'Appaltatore, in tutti casi di emergenza ravvisati dalla D.L., dovrà garantire, anche mediante un presidio continuo, l'intervento in orario notturno o nei giorni festivi, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando l'interruzione dei servizi e del normale svolgimento delle attività universitarie.

Lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere di manutenzione che richiedono l'intervento sul posto e la chiusura delle operazioni necessarie al massimo entro le 24 ore successive alla comunicazione di richiesta, anche telefonica, da parte della Direzione Lavori.

Nel caso in cui l'esecuzione dell'attività manutentiva nelle 24 ore preveda delle soluzioni temporanee e non risolutive e la risoluzione definitiva del problema richieda interventi complessi o l'allestimento di un cantiere, gli interventi successivi a quelli urgenti ricadranno, salvo casi particolari definiti dal Direttore dei lavori sentito il RUP, nei lavori di manutenzione da eseguirsi all'interno di un altro contratto specifico stipulato in seguito alla stesura di un'offerta e di un cronoprogramma concernenti le attività da eseguire, alla stessa stregua di tutti gli interventi di manutenzione programmata e migliorativa meglio descritti nel seguito.

E' piena ed esclusiva facoltà della Direzione Lavori stabilire se un'opera di manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di somma urgenza o di urgenza al fine della sua immediata esecuzione.

Gli altri due tipi di manutenzione richiedibili all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro sono la manutenzione programmata e la manutenzione migliorativa: fanno parte di queste tipologie di manutenzione tutti quei lavori a medio e lungo termine la cui esecuzione avverrà solo in seguito a specifico contratto all'interno dell'Accordo Quadro.

Manutenzione programmata o preventiva

La manutenzione programmata o preventiva rappresenta la manutenzione più comunemente applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipologia di manutenzione potrà essere richiesta qualora l'intervento si renda necessario ma non urgente e quindi possa essere pianificato dall'aggiudicatario.

Manutenzione migliorativa

Tali tipologie di manutenzione verranno espletate nei seguenti casi:

1. allorché la conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell'elemento o manufatto da mantenere, ne consente la manutenzione o la sostituzione;
2. allorché il grado di ripetibilità di un certo guasto sullo stesso elemento da mantenere risulti elevato per cui occorra effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del guasto.

In tutti i casi si affida all'Aggiudicatario l'onere di segnalare e di monitorare l'eventuale stato o frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso elemento tramite un'adeguata reportistica: rimane comunque facoltà della Direzione Lavori stabilire se l'intervento è da eseguire e di conseguenza porlo tra i lavori programmabili.

Art. 21 Modalità di esecuzione di ogni lavorazione

Sono comprese nell'Accordo quadro tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di manutenzione di natura edile ed impiantistica (elettrica, termo-idraulica, gas, condizionamento etc), da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o concessi in uso a vario titolo all'Università nella sede di Cagliari.

Successivamente alla stipula dell'accordo quadro, il Committente, per tramite del Direttore dei Lavori, potrà consegnare periodicamente all'impresa aggiudicataria un programma di interventi/ordinativi, fatti salvi eventi imprevedibili che impongono il tempestivo intervento e che l'appaltatore si obbliga ad eseguire nei tempi e con le modalità indicate dalla Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche, e l'entità degli interventi in affidamento saranno di volta in volta individuati dalla Direzione dei Lavori che predisporrà, se del caso, gli elaborati tecnici necessari.

Per ogni intervento, verrà fornito, ove necessario, specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Ogni intervento sarà determinato analiticamente applicando le voci di prezzo indicate nel Prezzario della Regione Sardegna, e ove necessario concordando "nuovi prezzi" da determinare anche con l'utilizzo di altri prezzari (p.es. DEI, Camere commercio e/o simili).

Art. 22 Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere di manutenzione che formano oggetto dell'accordo, sono di volta in volta comunicate dalla D.L. con idonea descrizione di massima che serve quale aiuto e traccia in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa D.L. durante le fasi di attuazione.

Gli eventuali disegni di massima che verranno successivamente presentati dalla D.L. sono, se del caso, integrati da altri disegni esecutivi completi di ogni indicazione e misura, in scala adeguata, relativi, tanto all'opera nel suo complesso che a parti o dettagli di essa. La Direzione Lavori provvede a trasmetterli tempestivamente all'Impresa anche in corso d'opera ma pur sempre prima dell'inizio delle singole categorie di lavori. Sono pertanto fatte salve tutte le istruzioni che la Direzione Lavori impartisce all'atto esecutivo. L'Impresa non può invocare, a giustificazione di opere eseguite in modo non accettato dalla Direzione Lavori, mancanza di

disegni esecutivi o di ordini, essendo essa comunque obbligata a chiederli tempestivamente alla Direzione Lavori medesima, prima di eseguire i lavori.

L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore lavori, fermo restando che l'impresa in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Si precisa che tutti i materiali prima del loro impiego, dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori a seguito della quale si potrà procedere al proseguimento dei lavori.

La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

L'Impresa deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove il soggetto appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, il Committente può provvedere direttamente ed a spese del soggetto aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Art. 23 Criteri ambientali minimi

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto del presente accordo quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente documento. Il presente capitolato in particolare fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i "Criteri ambientali minimi per l'edilizia" di cui all'allegato 2 "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" del D.M. 11/01/2017 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-.

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, l'appaltatore dovrà comprovare la rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

In particolare, occorrerà rispettare le seguenti specifiche:

1. COMPONENTI EDILIZI

Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);

2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella tabella (D.M. 11.01.2017 Allegato 2 paragrafo 2.3.5.5.):

- pitture e vernici;
- tessili per pavimentazioni e rivestimenti;
- laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
- pavimentazioni e rivestimenti in legno;
- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
- adesivi e sigillanti;
- pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. La determinazione delle emissioni deve avvenire in conformità alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti.

Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

- 1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;
- 2) ftalati, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

- 3) sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
- 4) sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - o come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - o per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334);
 - o come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413);
 - o come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

L'Impresa, qualora richiesto dal D.L., dovrà presentare relativamente ai punti 3 e 4 le schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori o schede informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Inoltre relativamente ai punti 1 e 2 l'Impresa dovrà presentare rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati

I calcestruzzi usati devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

L'Impresa, in fase di esecuzione dei lavori, dovrà dimostrare al D.L. di aver tenuto conto, in fase di approvvigionamento, del contenuto minimo di materiale riciclato nelle percentuali di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere dimostrata e presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Componenti in materie plastiche

Il contenuto di materia prima riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

La percentuale di materia riciclata dovrà essere dimostrata al D.L. tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Pavimenti in PVC

Per le pavimentazioni dovrà essere impiegato PVC riciclato con la tecnologia VinyLoop o equivalente, certificato Recovynil o equivalente. In ogni caso, dovrà essere allegata documentazione tecnica del fabbricante di PVC riciclato con allegata Analisi del Ciclo di Vita per dimostrare la riduzione degli impatti ambientali e consumo di risorse rispetto al PVC vergine.

In caso di irreperibilità di pavimentazioni in PVC riciclato, potranno essere impiegate pavimentazioni in PVC vergine alle seguenti condizioni: A. nella produzione di PVC non sono stati impiegati stabilizzanti o altri additivi al piombo ed altri metalli pesanti quali Cd, Hg, Cr VI; B. nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti ftalati a basso peso molecolare: DEHP, DBP, BBP, DIBP; C. nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti: sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso. In particolare, per le seguenti sostanze devono essere garantiti i seguenti limiti di concentrazione (impurità) nel prodotto finito: a. piombo e metalli pesanti: un massimo di 100 ppm (0,01% in peso di metallo) b. DEHP, DBP, BBP, DIBP: un massimo di 1000 ppm (0,10%

in peso della sostanza). D. L'azienda che produce il PVC vergine ha ottenuto la certificazione ISO 14001, ha aderito al programma Responsible Care di Federchimica e al Programma volontario VinylPlus.

Le pavimentazioni in PVC rimosse per essere sostituite, durante tutta la durata del contratto, dovranno essere avviate a impianto di riciclo certificato Recovynl o equivalente. L'offerente deve allegare un precontratto con l'impianto di riciclo (in caso di aggiudicazione della gara, l'offerente stipulerà un contratto con l'impianto di riciclo che provvederà alla raccolta e riciclo del PVC).

Verifica:

L'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei criteri di cui alle lettere A e B. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori o schede informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza (SDS) o in alternativa devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Deve inoltre allegare il precontratto con l'impianto di riciclo delle pavimentazioni in PVC rimosse.

Per il criterio di cui alla lettera C è considerato come mezzo di prova il Marchio volontario di qualità e sostenibilità "Green PVC Compound" o equivalente.

Tramezzature e controsoffitti

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti. Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

Art. 24 Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti dall'attività manutentiva dovranno essere raccolti al termine di ogni singolo intervento presso gli spazi identificati con la D.L. e smaltiti tempestivamente al fine di evitare la saturazione degli spazi assegnati (la DL potrà mettere a disposizione un'area di cantiere per deposito temporaneo di attrezzature e rifiuti di lavorazione; tale area dovrà essere sistemata secondo le indicazioni della DL a carico dell'impresa affidataria, e dovrà essere liberata e resa sgombra con il ripristino delle condizioni iniziali a richiesta della S.A.). Dei rifiuti prodotti, al

momento del trasporto e conferimento dovrà essere consegnata copia della 4^a copia del formulario di rifiuti.

I prezzi riportati all'interno dei listini comprendono e compensano la raccolta ed il trasporto nonché gli oneri di conferimento; null'altro potrà essere preteso dall'impresa, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi dell'area di stoccaggio eventualmente concessa.

La corresponsione del saldo avverrà solo dopo l'avvenuta verifica degli spazi assegnati ed alla consegna della copia attestante il trasporto dei rifiuti accumulati nel corso dei lavori.

PARTE VI DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 25 Subappalto e Avvalimento

Il subappalto è ammissibile nella misura massima del 40% (quaranta per cento) del totale dei lavori per la categoria prevalente, nonché nella misura massima del 30% (trenta per cento) della categoria scorporabile (OG11) per i lavori afferenti a quest'ultima, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto principale;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto. Considerato che i lavori non sono ancora indicati ma saranno quelli successivamente affidati in fase esecutiva dell'accordo quadro, sarà sufficiente dichiarare di volersi avvalere del subappalto entro i limiti di legge;
- d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.

Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà inoltrare istanza di autorizzazione al subappalto, in bollo da € 16,00.

L'istanza, che dovrà recare nell'oggetto "istanza di subappalto nei lavori di" dovrà essere indirizzata alla Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture e potrà essere recapitata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.unica.it.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo al raggruppamento sub-affidatario, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di essa).

L'Appaltatore dovrà altresì, unitamente all'istanza di subappalto o con successiva trasmissione, depositare il contratto di subappalto, in originale o in copia autentica e presentare la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice) e economico-tecnico-professionale (Categoria SOA o requisiti art. 90 del Regolamento) in capo al subappaltatore.

Detto deposito dovrà avvenire almeno venti giorni precedenti l'ipotizzato inizio della sua esecuzione; l'appaltatore avrà cura di presentare l'istanza e il relativo corredo documentale con un anticipo anche superiore ai 20 giorni, in ossequio al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto implicante la leale e corretta cooperazione tra le parti, al fine di rendere possibile alla stazione appaltante l'assolvimento delle verifiche e degli adempimenti di legge.

Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del medesimo sia in termini prestazionali che economici. Le lavorazioni oggetto del subappalto, così come il corrispettivo pattuito, devono essere indicate puntualmente. Il corrispettivo deve corrispondere al quello stabilito nel contratto d'appalto, salvo l'eventuale ribasso praticato dal subappaltatore in riferimento alle prestazioni subappaltate; in ogni caso il ribasso non può essere superiore al

20% dei corrispondenti prezzi di aggiudicazione. Il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto d'appalto. Il contratto di subappalto deve contenere la clausola della condizione sospensiva dell'avvenuta autorizzazione da parte della stazione appaltante o del perfezionamento del relativo silenzio assenso.

Dalla data di trasmissione del contratto corredato della documentazione sopraindicata, il competente ufficio avvierà le verifiche dei requisiti prescritti e nel caso di positivo riscontro rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni, incrementati di ulteriori 30 giorni nel caso di proroga per giustificati motivi. Allo scadere dei suddetti termini senza che sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio, qualora siano effettivamente sussistenti i requisiti prescritti dalla legge, si perfeziona il silenzio assenso.

Per tutti i subcontratti, compresi quelli che non costituiscono subappalti, di importo superiore a 150 mila euro, è obbligatorio il possesso in capo al subappaltatore o sub contraente della documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e ss. del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Per tutti i subcontratti, compresi quelli che non costituiscono subappalti, indipendentemente dall'importo, aventi ad oggetto una delle attività di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012 (definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligatoria l'iscrizione del subcontraente nell'apposito elenco (white list) di cui all'art. 52 della citata legge, a pena di nullità del contratto medesimo.

E' vietata la cessione sotto qualsiasi forma, anche parziale, del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art.89, comma 11, del Codice, nel presente appalto non è ammesso l'avvalimento.

Art. 26 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 11, del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

4. in ogni caso non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 27 Pagamento dei subappaltatori

1. Il corrispettivo per le prestazioni eseguite dal subappaltatore sarà liquidato dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere all'Università, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli, copia delle relative fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 28 Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 136/2010, nel contratto di subappalto devono inoltre essere specificamente inserite a pena di nullità le seguenti clausole:

"Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Ciascun contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e alla competente autorità di controllo.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 comma 1 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Tutti i sub contratti afferenti all'appalto devono contenere il CIG assegnato all'appalto e osservare le norme sulla tracciabilità sopraindicate.

1. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

PARTE VII DISCIPLINA ECONOMICA, PAGAMENTI E PENALI

Art. 29 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sarà possibile accedere, di volta in volta, all'anticipazione, nella misura del 20% dell'importo di ciascun singolo contratto d'appalto esecutivo dell'accordo quadro.

A tal fine l'appaltatore dovrà presentare idonea polizza assicurativa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Non sarà in ogni caso erogata l'anticipazione prima dell'inizio effettivo dei lavori. Pertanto l'appaltatore non potrà in nessun caso emettere fattura per l'importo dell'anticipazione, anche laddove fosse già intervenuto il verbale di consegna, in assenza di effettivo inizio dei lavori dichiarato dalla D.L..

Art. 30 Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l'ammontare della contabilità al netto del ribasso offerto e delle ritenute di garanzia, raggiunga la cifra di € 60.000,00 – sessantamila/00.

Il pagamento della rata a saldo avverrà, previa garanzia fideiussoria a cura dell'appaltatore, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, nei casi in cui è previsto, previa emissione di apposita garanzia.

Il pagamento delle ore eseguite per pronto intervento in orari notturni, straordinari o festivi verrà contabilizzato dalla Direzione Lavori seguendo le seguenti maggiorazioni così come da CCNL:

1. Lavoro notturno straordinario h (22,00 – 06,00): 40%;
2. Lavoro straordinario diurno (es.: sabato): 35%
3. Lavoro festivo in orario notturno: 50%;
4. Lavoro festivo diurno: 45%.

Art. 31 Penali per ritardo

1. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati dalla D.L..

2. In particolare, la misura delle penali è sin d'ora quantificata in una percentuale pari allo 0,5 per mille dell'importo del singolo contratto per ogni giorno di ritardo rispetto alle date impartite per i lavori.

3. Il totale delle penali non potrà eccedere la misura del 10 per cento dell'importo di competenza dell'accordo quadro; rimane ferma la facoltà del committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

4. Le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L'Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate e iniziate.

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

6. Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell'Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all'esecuzione di tali lavorazioni in danno all'esecutore stesso. Le relative somme verranno poste a carico dell'appaltatore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso di interventi di somma urgenza qualora la "squadra di intervento" non dovesse raggiungere il luogo segnalato entro sessanta minuti dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali (anche in caso di mancata risposta telefonica):

- € 300,00 per un ritardo fino a 30 minuti;
- € 500,00 per un ritardo fino a 60 minuti;
- € 200,00 per ogni successivo ritardo di 30 minuti.

In caso di mancata risposta telefonica o di ritardo prolungato la Stazione appaltante avrà comunque facoltà di avvalersi di altra ditta. Oltre alle penali di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'intero importo presunto dell'Accordo Quadro il Committente potrà risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

PARTE VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 32 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Trattandosi di interventi non predeterminati, ma dipendenti dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nel corso della durata dell'accordo quadro, non è possibile procedere, preliminarmente all'affidamento, alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2. Il Committente designa comunque il Coordinatore in fase di progettazione in possesso dei requisiti dell'art. 98 del Testo unico sicurezza il quale redigerà, ai sensi dell'art. 91 del citato Testo unico, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Designa altresì il Coordinatore in fase di esecuzione che attuerà quanto previsto dall'art. 92 del citato testo unico. Quanto sopra qualora nei singoli contratti ricorrano le condizioni previste ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 90 del Testo unico sicurezza 3. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e adottare inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

4. L'Esecutore è in ogni caso tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del Testo unico sicurezza ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
5. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituirà il riferimento per la Direzione Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori.
6. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
 - Registro delle Presenze.
8. L'esecutore deve presentare il proprio Piano operativo di sicurezza (POS d'ora in avanti) relativo ai singoli appalti oggetto dell'Accordo Quadro.
9. Qualora l'esecutore manifestasse, per particolari esigenze organizzative ed esecutive, la necessità di variare e/o modificare il POS, le stesse dovranno essere preventivamente discusse con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori /Direttore dei Lavori e verificate dallo stesso in sede di esecuzione.
10. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori/Direttore dei Lavori dovrà richiamare per iscritto l'esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al PSC, se presente. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori/Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del procedimento, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata alla eventuale risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 33 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del testo unico sicurezza (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto testo unico, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato testo unico, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore (PSC).
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del citato testo unico sicurezza, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;

restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato testo unico del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal committente.

Art. 34 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del testo unico sulla sicurezza, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del testo unico sicurezza e all'allegato XIII allo stesso nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del T.U. sulla sicurezza e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Art. 35 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del testo unico sicurezza, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al testo unico sicurezza, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento (se presente) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi in materia di sicurezza.

PARTE IX REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 36 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, Direttore Tecnico di cantiere e personale addetto ai lavori.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Appaltatore deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto. L'appaltatore di regola conduce i lavori attraverso le figure preposte istituzionalmente a rappresentarlo, indicate nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, compresi i procuratori. All'atto della partecipazione alla procedura selettiva per l'affidamento dell'appalto, l'operatore economico dovrà indicare il nominativo di eventuale procuratore generale o speciale non comunicato al Registro delle Imprese e contestualmente trasmettere il relativo atto notarile in originale o in copia autentica. Tale soggetto dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di legge, di idoneità tecnica e morale, che saranno verificati dalla stazione appaltante nel caso di aggiudicazione. Ad eccezione dei casi di forza maggiore, non saranno accettate nomine di procuratori e/o institori, non dichiarate all'atto di partecipazione alla gara e già esistenti a quella data.

3. In mancanza di valida ed efficace procura l'appaltatore dovrà condurre direttamente i lavori.

4. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è di norma un tecnico (diplomato o laureato) o persona avente una consolidata esperienza nella gestione e conduzione di cantieri edili/civili anche di natura complessa, ed è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal Direttore dei Lavori dell'Amministrazione tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione (RUP, Dirigente DIROP) s'intendono date all'appaltatore. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo ed almeno tre giorni prima della data di inizio dello stesso. L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Appaltatore provvede alla sostituzione entro 10gg. solari dalla richiesta, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'appaltatore deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Per l'espletamento delle attività manutentive (interventi urgenti su guasto, manutenzione programmata) l'Appaltatore deve disporre di personale professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l'Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la presenza continua h 24 presso la sede operativa di almeno n. 2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed

informate sulla tipologia di intervento da eseguire e, così come previsto dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii, nonché sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni. Preliminarmente l'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato, attestandone la formazione e la relativa qualifica professionale. L'Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni.

Art. 37 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, in relazione alle modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i., da ultimo con Decreto MIT del 17 gennaio 2018 del (in G.U. Serie generale - n. 42 del 20-2-2018 Supplemento ordinario n. 8).

I materiali devono rispettare le indicazioni in materia di CAM, per le quali si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato.

Art. 38 Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario

1. Sono previsti a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alle indicazioni progettuali e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In nessun caso l'Appaltatore deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di contratto;

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali è onere specifico dell'Aggiudicatario provvedere alle relative assistenze;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, ove necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere (incluso il controllo e mantenimento per tutta la durata dei lavori anche, se necessario, con controlli ed interventi in orario notturno e durante i giorni festivi);

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Aggiudicatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Aggiudicatario, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 39 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è altresì obbligato:

a) a svolgere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 4 (quattro) opere contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all'Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità. Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;

b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura.

e) fornire preventivi relativi a lavorazioni (ivi comprese forniture) per le quali, in ragione di specifiche esigenze rappresentate dalla Direzione lavori, non è riscontrabile il prezzo/i all'interno del Prezzario RAS di riferimento;

f) rilasciare alla Direzione lavori la Dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008 relative agli interventi sugli impianti realizzati e/o modificati, secondo quanto disciplinato dal suddetto Decreto; nell'esecuzione dei lavori impiantistici previsti l'Impresa affidataria e le subappaltatrici dovranno in ogni caso operare nel rispetto delle normative tecniche di settore (ISO, UNI, CEI, etc).

g) in relazione alle richieste della Direzione lavori, l'Impresa affidataria e le subappaltatrici, dovranno altresì fornire le Dichiarazioni di rispondenza ex D.M. 37/2008, per le porzioni di impianti esistenti collegati funzionalmente agli interventi di manutenzione in corso.

PARTE X ESECUZIONE E MANODOPERA

Art. 40 Certificazione di regolare esecuzione

L'Appaltatore dovrà garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dall'avvenuta installazione. Entro tale termine ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando, a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera...). Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'esecutore è tenuto a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati (per gli interventi di carattere impiantistico si dovrà fare riferimento al D.M. 37/2008 o ad altra norma cogente).

Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine dell'intervento.

Art.41 Programma esecutivo dei lavori e modalità di esecuzione

Tutta la conduzione dei lavori dovrà avvenire in modo da arrecare il minor disagio possibile agli occupanti delle strutture oggetto degli interventi al fine di non interromperne le attività. Particolare attenzione dovrà essere posta in relazione a quelle lavorazioni particolarmente rumorose o che producano vibrazioni, esalazioni nocive o sgradevoli. Per le opere da realizzare il Committente consegnerà all'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, una programmazione di massima degli interventi che potrà subire variazioni e aggiornamenti nel corso di esecuzione dell'accordo quadro.

Art. 42 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'esecutore o comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico sicurezza, fino alla relativa revoca.

Art. 43 Lavoro notturno, festivo e reperibilità

Il lavoro notturno, festivo e in regime di reperibilità è compreso compensato e soddisfatto così come previsto dalla regolamentazione vigente e da quanto stabilito all'interno del presente capitolato. L'Appaltatore dovrà garantire, anche a mezzo telefonico cellulare o fax, la ricezione degli ordinativi, la reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi e pre-festivi per eventuali interventi su chiamata, da iniziarsi per il pronto intervento entro un'ora dall'avvenuta richiesta e/o comunque in funzione della tipologia del singolo intervento manutentivo richiesto.

Art. 44 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di elenco non siano previsti quelli occorrenti ad eventuali lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

PARTE XI LAVORAZIONI, MATERIALI E TRASPORTI

Art.45 Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione

Per tutte le opere dell'accordo le varie quantità di lavoro vengono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e, per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali riportate nelle prescrizioni generali dell'Elenco Prezzi e qui nel seguito elencate.

CRITERIO GENERALE

Per tutte le opere, in relazione alla qualità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche

costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

OBIETTIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni definibili come "medie", per quanto attiene sia alla dimensione e alla composizione del costruendo, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi si riferiscono a lavori pubblici.

I prezzi in elenco, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni e prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelli più utilizzati, e ponendo l'obiettivo di evitare la pubblicizzazione dei materiali e dei marchi esclusivi delle aziende. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee.

OPERE COMPIUTE

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte ed in piena efficienza, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti (p.es. trasporto a discarica e oneri di conferimento a discarica) che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco, salvo quanto esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all'esterno degli edifici.

PRESTAZIONI DI SOLA MANODOPERA

Gli operai per le prestazioni di sola manodopera devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi.

Il soggetto Appaltatore è obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori.

Circa tali prestazioni sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo

della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per le prestazioni di sola manodopera debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

COLLOCAMENTO IN OPERA

Norme generali

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Aggiudicatario unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art.46 Requisiti dei materiali e componenti - Norme generali

Specifiche dei Materiali

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli organi di controllo preposti essere riconosciuti della migliore qualità ed essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare.

~~Il soggetto Aggiudicatario~~ L'appaltatore è obbligato a proprie spese, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'accordo. In particolare, l'Aggiudicatario deve:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da ripristinare;
- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto;

- individuare le cause e i meccanismi di alterazione.

L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., viene effettuato in contraddittorio con il soggetto Aggiudicatario ed è appositamente verbalizzato.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese del soggetto Aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

Il soggetto Aggiudicatario resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.

Presentazione del campionario

Il soggetto Aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori, deve presentare la tipologia dei materiali che intende utilizzare nella esecuzione dell'opera.

Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice, inoltre, deve essere elencato in apposita distinta che deve essere presentata al D.L. per ottenere la sua approvazione.

Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Aggiudicatario dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L..

Corrispondenza dei materiali e delle forniture

I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolato nonché delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei; detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove il soggetto Aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese del soggetto Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Materiali Forniti per prestazioni di sola manodopera

I materiali forniti per le prestazioni di sola manodopera debbono essere consegnati a piè d'opera nei luoghi indicati dalla D.L. .

Il materiale risponderà sia nelle quantità che nella qualità a quanto richiesto dall'Amministrazione e sarà fornito e disposto secondo i razionali criteri di cantiere e cioè in cumuli prismatici, in pacchi, fasci, sacchi e recipienti, così da essere geometricamente e ponderalmente commensurabile. Le sostanze ed i materiali originariamente contenuti in recipienti involucri o sacchi chiusi o sigillati saranno contabilizzati per l'unità di origine,

ritenendo non più utilizzabili gli eventuali residui.

La lista dei materiali forniti all'Amministrazione sarà compilata settimanalmente a cura dell'impresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli concordati al momento dell'ordine.

PARTE XII INTERPRETAZIONE, CONTRATTI COLLETTIVI, CONTROVERSIE

Art. 47 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell'ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato o dell'intervento manutentivo richiesto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 48 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto degli appalti ricadenti nell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro in vigore;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

d) è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 49 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni e oneri comunque denominati, di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 50 Accordo bonario

1. Qualora durante l'esecuzione del singolo appalto, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, il Responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può avviare il procedimento volto alla conclusione di un accordo bonario fra le parti.

2. Il Rup deve attivare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

3. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

Art. 51 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Aggiudicatario confermi le riserve, così come per tutte le controversie che dovessero derivare dall'applicazione del presente Accordo Quadro, la definizione è attribuita al foro di Cagliari.